

CODICE PENALE
e di **PROCEDURA**
PENALE
e LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di Sara Piancastelli


Neldiritto
Editore

2026
XI edizione

570 bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ⁽¹⁾ — Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito; per il caso di flagranza, si applica il 384 bis c.p.p. (381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: non consentito; Custodia cautelare in carcere: non consentita (285 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite (282-bis c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: querela (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: non prevista; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile se la condotta ha carattere di mera occasionalità (Cass., 28 gennaio 2020, n. 5774); Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

570 ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori ⁽¹⁾ — Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in L. 13 novembre 2023, n. 159.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito (381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: non consentito; Custodia cautelare in carcere: non consentita (285 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: non consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: non prevista; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. — Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi [31].

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. nell'ipotesi di cui al comma 1 (33 ter c.p.p.); Assise, nell'ipotesi di cui alla seconda parte del secondo comma (5 c.p.p.). Arresto: non consentito nei casi di cui al comma 1; facoltativo nei casi di cui al comma 2 (381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: consentito nel caso di cui alla parte seconda del comma 2; Custodia cautelare in carcere: consentita nei casi di cui al comma 2 (285 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite nel caso di cui al comma 1 e di lesione personale ex art. 282 bis co. 6 e 288, co. 2, c.p.p.; consentite nel caso di lesione personale gravissima o morte (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: consentite nel caso di cui alla parte seconda del secondo comma (266 c.p.p.); Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: prevista nel caso di cui alla seconda parte del secondo comma (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista nei casi di cui al comma e 1 e prima parte del comma 2 (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: nel caso di cui al comma 1 e prima parte del comma 2: termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6; nel caso di cui alla parte seconda del comma 2: termine massimo A8/con atti interruttivi A10 (157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: non prevista; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile, salvo i casi di lesioni gravissime o morte; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. ⁽¹⁾ — Chiunque, fuori dei casi indicati

nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni ⁽²⁾⁽³⁾.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi ⁽⁴⁾.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato ⁽⁵⁾.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 4, l. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente recitava: «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. - Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

⁽²⁾ Le parole «da tre a sette anni» sono state sostituite alle parole «da due a sei anni» dall'art. 9, comma 2, lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Le parole «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, l. 2 dicembre 2025, n. 181.

⁽³⁾ Seguiva un secondo comma abrogato, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del comma, risultante dalla modifica operata dalla l. n. 172 del 2012, cit., era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici». Precedentemente alla conversione in legge, l'art. 1 d.l. n. 93 del 2013, cit. prevedeva la sostituzione nel predetto secondo comma delle parole «di persona minore degli anni quattordici» con le parole «o in presenza di minore degli anni diciotto».

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b) l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, lett. c) l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.

⁽⁶⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, l. 2 dicembre 2025, n. 181.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m., nel caso di cui al comma 1, comma 2 e 5 e alla parte prima del comma

3 (33 ter c.p.p.); Trib. c. parte seconda del comma 3 (33 bis c.p.p.); Assise nel caso di cui all'ultima parte del comma 3 (5 c.p.p.); Arresto: obbligatorio (380 c.p.p.); consentito l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento (384 bis c.p.p.); Arresto in flagranza differito: consentito (382 bis c.p.p.); Fermo: consentito (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: consentita (285 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: previste per l'indiziato (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: nel caso di cui al comma 1: termine massimo A14/con atti interruttivi A17 M6; nel caso di cui al comma 2: termine massimo A12/con atti interruttivi A15; nel caso di cui alla parte prima del comma 3: termine massimo A18/con atti interruttivi A22 M6; nel caso di cui alla parte seconda del comma 3: termine massimo A30/con atti interruttivi A37 M6; nel caso di cui alla parte terza del comma 3: termine massimo A48/con atti interruttivi A60 (157, co. 6, c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: non prevista; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: inammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: non ammessa; Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

572 bis. Confisca⁽¹⁾. - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l. 2 dicembre 2025, n. 181.

573. Sottrazione consensuale di minorenni. — Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.] o al tutore [346 c.c.], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo ⁽¹⁾ [120], con la reclusione fino a due anni ⁽²⁾.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio [522]; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine [523].

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Dovrebbe intendersi «questi», riferendosi sia a tutore che a genitore.

⁽²⁾ In luogo di «potestà dei genitori» il testo originario parlava di «patria potestà». V. ora, dopo le innovazioni apportate dalla l. 19 maggio 1975, n. 151 artt. 316-320 c.c., secondo i quali la potestà sul figlio minore è esercitata in modo esclusivo da un solo genitore, anziché «di comune accordo da entrambi i genitori», unicamente «nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile» all'altro l'esercizio della potestà. Cfr. altresì sub art. 19.

Prima di tali innovazioni il presente co. era stato dichiarato illegittimo «in quanto limita (-va-) il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà» (Corte Cost., sentenza n. 9 del 1964).

L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽³⁾ I citati articoli 525 e 544 c.p. sono stati abrogati, rispettivamente, dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante le nuove norme in materia di violenza sessuale e dall'art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442, di abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito (381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: non consentito; Custodia cautelare in carcere: non consentita (285 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: non consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: querela del genitore o del tutore (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: non prevista; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

574. Sottrazione di persone incapaci. — Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ⁽¹⁾ [316-320 c.c.], al tutore [346 c.c.], o al curatore [424 c.c.], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale ⁽²⁾, del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 120, 522, 524; c.p.p. 336].

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine [523] o di matrimonio [522].

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, l. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel Codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori».

X La Corte Costituzionale, con sentenza 5-22 febbraio 1964, n. 9, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 574 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo co., Cost.; in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà, e, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 573 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo co., Cost. in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. La stessa Corte, con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 54, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della prima parte del presente articolo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.

L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle pa-

role: «potestà dei genitori», ovunque presenti, le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽²⁾ I citati articoli 525 e 544 c.p. sono stati abrogati, rispettivamente, dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante le nuove norme in materia di violenza sessuale e dall'art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442, di abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito (381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: non consentito; Custodia cautelare in carcere: non consentita (285 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: non consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: non prevista; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: inammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero. ⁽¹⁾ — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, co. 29, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94. L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori», e alle parole «potestà genitoriale», ovunque presenti, le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, tale modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

X ⁽²⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 6 maggio 2020, depositata il 29 maggio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (33 ter c.p.p.); Arresto: facoltativo nel caso di cui al comma 1; non consentito nel caso di cui al comma 2 (381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: non consentito; Custodia cautelare in carcere: non consentita (285 c.p.p.);